



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 8 DEL 01.02.2016

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 88 del 28 dicembre 2009 e ss.mm.ii. *Preso d'atto Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato – Rettifica DDR n. 47/2014.*
Impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, ubicato in via San Francesco, 230 Comune di Ceregnano – Rovigo.
Gestore: Ditta Polaris S.r.l. con sede legale in via Sacro Cuore n. 3 – Rovigo.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si prende atto del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) aggiornato, trasmesso dalla Ditta Polaris S.r.l. in ottemperanza a prescrizioni autorizzative. Si provvede altresì a rettificare il precedente decreto n. 47/2014 nella parte in cui richiama i CER di rifiuti autorizzati.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 03 del 14.10.2015, acquisito al prot. reg n. 413832 del 14.10.2015).
- Parere ARPAV datato 25.11.2015 e trasmesso con nota n. 121117 del 09.12.2015).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE

- PREMESSO** che con precedente Decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 88 del 28 dicembre 2009, come modificato dai successivi DDSR n. 1/2010, n. 9/2011, n. 42/2012 e n. 47/2014, è stata rilasciata alla Ditta Polaris S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, ubicato in via San Francesco, 230 Comune di Ceregnano – Rovigo.
- RAMMENTATO** che, in particolare, con il decreto n. 47 del 07.05.2014 si è provveduto ad aggiornare, ai sensi dell'art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione già rilasciata, a seguito della richiesta da parte del Gestore di alcune modifiche non sostanziali.
- RAMMENTATO** altresì che, nel corso dell'istruttoria relativa alle succitate modifiche, era emersa la necessità di acquisire una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto con le modalità e tempistiche specificate nella nota regionale n. 49194 del 04 febbraio 2014.
- CONSIDERATO** che il decreto n. 47/2014, alla luce di quanto sopra, richiama al punto 3 l'obbligo per il Gestore di trasmettere l'aggiornamento del PMC in questione.
- PRESO ATTO** che la Ditta Polaris S.r.l ha pertanto trasmesso, con nota del 16 maggio 2014, la rev. 2 datata 25.03.2014 del Piano di cui trattasi.
- CONSIDERATO** che, sul documento di cui al punto precedente, a seguito di apposita richiesta di parere formulata dagli Uffici regionali agli Enti di controllo (Provincia ed ARPAV), sono pervenute con nota n. 114291 del 17.11.2014 le osservazioni del Dip. ARPAV di Rovigo.

- VISTA la successiva nota regionale n. 250753 del 17.06.2015 con cui è stato chiesto alla Ditta un ulteriore aggiornamento del PMC, sulla base di quanto segnalato da ARPAV, e l'adozione immediata di una frequenza semestrale per il monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse.
- PRESO ATTO che la Ditta ha pertanto provveduto, in ottemperanza a quanto sopra, a trasmettere con nota del 14.10.2015 (acquisita al prot. reg. n. 413832 del 14.10.2015) la rev. 3 datata 14.10.2015 del PMC relativo all'impianto di cui trattasi.
- VISTA la successiva nota del Dipartimento ARPAV di Rovigo n. 121117 del 09.12.2015, con cui sono state trasmesse le osservazioni di competenza sulla versione del PMC di cui al punto precedente.
- VISTA altresì la nota n. 70683 del 14.07.2015 della Direzione Tecnica di ARPAV relativa alla sorveglianza radiometrica dei materiali metallici, comprensiva di alcune precisazioni e osservazioni sullo specifico argomento.
- RITENUTO di far proprie le osservazioni di ARPAV riportate nelle due note precedenti e di prendere, pertanto, atto con il presente provvedimento della rev. 3 del 14.10.2015 del Piano di cui trattasi, con le seguenti precisazioni/prescrizioni:
- a. Il monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse deve avere una frequenza semestrale diversamente da quanto indicato nel quadro sinottico del PMC (pag. 3 – punto 1.6.3 e 1.6.4).
 - b. La tabella 1.8.1 – Acque di falda deve intendersi sostituita dalla tabella allegata alla nota della Ditta n. 13 del 17.01.2011 (inviata come errata corrige del PMC del 2010).
 - c. Il set analitico *minimo* previsto per i rifiuti in ingresso, riportato in Tab. 1.1.2 del PMC, nel caso di oli esausti destinati alla successiva *rigenerazione*, deve intendersi integrato con tutti i parametri previsti dal DM 392/1996, tab. 3, e con i relativi metodi analitici previsti dal medesimo DM.
 - d. I set analitici *minimi* riportati sempre in Tab. 1.1.2 per i rifiuti destinati rispettivamente a recupero di materia, smaltimento in discarica, recupero di energia, dovranno comprendere i parametri ed i metodi analitici (ove previsti) indicati dalle rispettive norme di settore.
Si vedano in proposito, in funzione delle tipologie di materiali:
 - i. i pertinenti punti del DMA 05/02/1998 e del DM n. 161/2002 per rifiuti destinati a recupero di materia/energia in impianti operanti in *procedura semplificata*;
 - ii. il DM 27/09/2010 come modificato dal DM 24/06/2015 per i rifiuti destinati a smaltimento in discarica;
 - iii. il DLgs. 133/2005 per rifiuti destinati ad incenerimento/coincenerimento.In alternativa, per rifiuti che non subiscono accorpamenti, tali analisi (ad eccezione di quelle finalizzate a determinare la pericolosità dei rifiuti da effettuarsi necessariamente in ingresso), potranno essere previste *in uscita* dall'impianto.
 - e. Relativamente ai rifiuti *agrochimici contenenti sostanze pericolose* – CER 020108* ed ai rifiuti *agrochimici diversi da...* - CER 020109 (rif. pagg. 1 e 2 della Tab. 1.1.1.A.), in assenza di analisi, ai fini dell'attribuzione delle caratteristiche HP agli stessi rifiuti, il Gestore è tenuto ad acquisire le relative SDS, anche nel caso di rifiuti conferiti con omologa/convenzione.
Ciò vale per tutti i rifiuti pericolosi assoluti o con CER a specchio, per i quali sia prevista l'omologa o la convenzione ed il certificato di analisi come documentazione alternativa all'omologa.
 - f. Per i rifiuti non pericolosi consistenti in segatura, trucioli... con CER a specchio 030105 (rif. pag. 2 della Tab. 1.1.1.A.), va prevista l'analisi, analogamente a quanto previsto per la voce speculare CER 030104*, oppure, se disponibile, la SDS.

- g. Relativamente ai rifiuti con CER 130703* - *altri carburanti ...* (rif. pag. 7 della Tab. 1.1.1.A.), come *Documentazione alternativa all'omologa*, deve essere inteso il certificato di analisi.
- h. Relativamente ai rifiuti con CER 150102 - imballaggi in plastica consistenti in contenitori di fitofarmaci bonificati (rif. pag. 8 della Tab. 1.1.1.A.), l'analisi in entrata può non essere prevista solo quando viene acquisita la autocertificazione/dichiarazione di avvenuta bonifica secondo le modalità di cui alla DGRV n. 1261/1999, all. A., resa dal produttore dei rifiuti.
- i. Per i rifiuti con CER 150110* – consistenti in contenitori sporchi fotofarmaci (rif. pag. 10 della Tab. 1.1.1.A.), così come per i rifiuti con CER 160304, 160306, 160505, 170604, 170802, 170903*, 170904 (rif. pagg. 13, 14 e 17 della TAB 1.1.1.A) il Gestore è tenuto comunque ad acquisire la SDS.
- j. I rifiuti da C&D con CER a specchio riportati a pag. 15 della TAB 1.1.1.A (170107 - miscugli o scorie di cemento, mattoni ...) possono essere esclusi da verifica analitica solo in presenza di autocertificazione resa dal produttore ai sensi della DGRV 1773/2012.
- k. Per i rifiuti con CER 191207 – *legno diverso da.....*, va prevista l'analisi analogamente a quanto previsto per la voce speculare CER 191206*.

RITENUTO

in ogni caso di prescrivere alla Ditta la trasmissione – entro **45 giorni** dalla notifica del presente provvedimento – di una versione aggiornata del Piano in questione con il recepimento integrale delle prescrizioni di cui sopra e con le correzioni/precisazioni segnalate nella nota di ARPAV del 09.12.2015 ai punti 1 e 2 dell'allegato parere.

PRESO ATTO

che, per mero errore materiale, nel decreto n. 47 del 07.05.2014:

- non è stato inserito tra i CER assentiti, il codice 180208 “medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207*”;
- è stata riportata una descrizione errata del CER 200132.

RITENUTO

pertanto, di rettificare opportunamente – sulla base di quanto sopra – il decreto n. 47/2014.

VISTE

la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 26/2007.

VISTI

i D.D. Lgs. n. 36/2003 e n.152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA

la DGRV n. 242 del 09.02.2010, come modificata dalla successiva DGRV n. 863/2012;

VISTA

la DGRV n. 16 del 21 gennaio 2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all'Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l'Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007.

DECRETA

1. di prendere atto della nuova versione (rev. 3 datata 14.10.2015) del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, gestito dalla Ditta Polaris S.r.l. ed ubicato in via San Francesco, 230 Comune di Ceregnano – Rovigo - acquisita al prot. reg. n. 413832 del 14.10.2015, fatte salve le seguenti precisazioni/integrazioni:
 - a. Il monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse deve avere una frequenza semestrale diversamente da quanto indicato nel quadro sinottico del PMC (pag. 3 – punto 1.6.3 e 1.6.4).
 - b. La tabella 1.8.1 – Acque di falda deve intendersi sostituita dalla tabella allegata alla nota della Ditta n. 13 del 17.01.2011 (inviata come errata corrige del PMC del 2010).

- c. Il set analitico *minimo* previsto per i rifiuti in ingresso, riportato in Tab. 1.1.2 del PMC, nel caso di oli esausti destinati alla successiva *rigenerazione*, deve intendersi integrato con tutti i parametri previsti dal DM 392/1996, tab. 3, e con i relativi metodi analitici previsti dal medesimo DM.
- d. I set analitici *minimi* riportati sempre in Tab. 1.1.2 per i rifiuti destinati rispettivamente a recupero di materia, smaltimento in discarica, recupero di energia, dovranno comprendere i parametri ed i metodi analitici (ove previsti) indicati dalle rispettive norme di settore.
Si vedano in proposito, in funzione delle tipologie di materiali:
- i. i pertinenti punti del DMA 05/02/1998 e del DM n. 161/2002 per rifiuti destinati a recupero di materia/energia in impianti operanti in *procedura semplificata*;
 - ii. il DM 27/09/2010 come modificato dal DM 24/06/2015 per i rifiuti destinati a smaltimento in discarica;
 - iii. il DLgs. 133/2005 per rifiuti destinati ad incenerimento/coincenerimento.
- In alternativa, per rifiuti che non subiscono accorpamenti, tali analisi (ad eccezione di quelle finalizzate a determinare la pericolosità dei rifiuti da effettuarsi necessariamente in ingresso), potranno essere previste *in uscita* dall'impianto.
- e. Relativamente ai rifiuti *agrochimici contenenti sostanze pericolose* – CER 020108* ed ai rifiuti *agrochimici diversi da...* - CER 020109 (rif. pagg. 1 e 2 della Tab. 1.1.1.A.), in assenza di analisi, ai fini dell'attribuzione delle caratteristiche HP agli stessi rifiuti, il Gestore è tenuto ad acquisire le relative SDS, anche nel caso di rifiuti conferiti con omologa/convenzione.
- Ciò vale per tutti i rifiuti *pericolosi assoluti* o con CER a specchio, per i quali sia prevista l'*omologa* o la *convenzione* ed il certificato di analisi come *documentazione alternativa all'omologa*.
- f. Per i rifiuti *non pericolosi consistenti in segatura, trucioli...* con CER a specchio 030105 (rif. pag. 2 della Tab. 1.1.1.A.), va prevista l'analisi, analogamente a quanto previsto per la voce speculare CER 030104*, oppure, se disponibile, la SDS.
- g. Relativamente ai rifiuti con CER 130703* - *altri carburanti ...* (rif. pag. 7 della Tab. 1.1.1.A.), come *Documentazione alternativa all'omologa*, deve essere inteso il certificato di analisi.
- h. Relativamente ai rifiuti con CER 150102 - imballaggi in plastica consistenti in contenitori di fitofarmaci bonificati (rif. pag. 8 della Tab. 1.1.1.A.), l'analisi in entrata può non essere prevista solo quando viene acquisita la autocertificazione/dichiarazione di avvenuta bonifica secondo le modalità di cui alla DGRV n. 1261/1999, all. A., resa dal produttore dei rifiuti.
- i. Per i rifiuti con CER 150110* – consistenti in contenitori sporchi fitofarmaci (rif. pag. 10 della Tab. 1.1.1.A.), così come per i rifiuti con CER 160304, 160306, 160505, 170604, 170802, 170903*, 170904 (rif. pagg. 13, 14 e 17 della TAB 1.1.1.A) il Gestore è tenuto comunque ad acquisire la SDS.
- j. I rifiuti da C&D con CER a specchio riportati a pag. 15 della TAB 1.1.1.A (170107 - miscugli o scorie di cemento, mattoni ...) possono essere esclusi da verifica analitica solo in presenza di autocertificazione resa dal produttore ai sensi della DGRV 1773/2012.
- k. Per i rifiuti con CER 191207 – *legno diverso da.....*, va prevista l'analisi analogamente a quanto previsto per la voce speculare CER 191206*.
2. di prescrivere al Gestore la trasmissione – entro **45 giorni** dalla notifica del presente provvedimento – di una versione aggiornata del Piano in questione con il recepimento integrale delle prescrizioni di cui sopra e con le correzioni/precisazioni segnalate nella nota di ARPAV del 09.12.2015 ai punti 1 e 2 dell'allegato parere.
3. di rettificare come segue, per quanto esposto in premessa, il decreto n. 47 del 07.05.2014:
- al punto 1, primo pallino, del dispositivo, tra i rifiuti aggiunti ad integrazione dell'elenco riportato nell'Allegato A del DSR n. 88/2009, va ricompreso anche il CER 180208 “*medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207**”.

- al punto 1, secondo pallino, del dispositivo, la descrizione relativa al codice CER 200132, deve intendersi sostituita dalla seguente: “*Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131**”.
4. di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel precedente DSR n. 88/2009, come modificato ed integrato dai successivi decreti nn. 1/2010, n. 9/2011, n. 42/2012 e n. 47/2014.
 5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
 6. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Polaris S.r.l. con sede legale in Via Sacro Cuore n. 3 – Rovigo, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Ceregnano, ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Rovigo, e ad ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
 7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
 8. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal decreto legislativo n. 104/2010.

dott. Alessandro Benassi

FIRMATO